SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Martedì, 5 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.

Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le tariffe degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone, eserciti in concessione, sono unificate e fissate nel massimo secondo le tabelle che si allegano al presente decreto firmate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

I concessionari dei servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati a maggiorare, a titolo di rivalsa, i prezzi dei trasporti della imposta sulla entrata prevista nell'articolo 8, lettera *l*), del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a promuovere, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro, le norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 e ad apportare modificazioni alle tariffe stesse in base a revisioni periodiche dei costi di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 42. — ARGENTO

TABELLA A.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,63	2,37	2,25	2,17	2,12	2,08
2	da 21 a 30 km.	2,33	2,12	2,02	1,95	1,90	1,87
3	da 31 a 40 »	1,99	1,83	1,75	1,70	1,66	1,62
4	da 41 a 50 »	1,80	1,67	1,61	1,56	1,52	1,49
5	da 51 a 60 »	1,67	1,57	1,51	1,47	1,43	1,40
6	da 61 a 70 »	1,59	1,50	1,45	1,41	1,37	1,34
7	da 71 a 80 »	1,53	1,45	1,40	1,36	1,32	1,29
8	da 81 a 90 »	1,48	1,41	1,36	1,33	1,29	1,26
9	da 91 a 100 »	1,45	1,38	1,33	1,30	1,27	1,24
10	da 101 a 110 »	1,42	1,35	1,31	1,28	1,25	1,22
11	da 111 a 120 »	1,39	1,33	1,29	1,26	1,23	1,20
12	da 121 a 130 »	1,37	1,31	1,27	1,24	1,21	1,18
13	da 131 a 140 »	1,35	1,29	1,26	1,23	1,20	1,17
14	da 141 a 150 »	1,33	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16
15	oltre 150 km. (2)	1,32	1,27	1,24	1,21	1,18	1,15

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA B.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione cattiva - oppure - strada accidentata con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,33	2,25	2,19	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,03	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,91	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,59	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,55	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29
11	da 111 a 120 »	1,47	1,41	1,37	1,34	1,30	1,27
12	da 121 a 130 »	1,45	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
13	da 131 a 140 »	1,43	1,37	1,34	1,31	1,27	1,24
14	da 141 a 150 »	1,41	1,36	1,33	1,30	1,26	1,23
15	oltre 150 km. (2)	1,40	1,35	1,32	1,29	1,25	1,22

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 x 0,30 x 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA *C.*

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. riga	Percorrenza media giornaliera	Strada accidentata con manutenzione cattiva					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,80	2,54	2,42	2,33	2,28	2,24
2	da 21 a 30 km.	2,50	2,29	2,19	2,11	2,06	2,03
3	da 31 a 40 »	2,16	2 —	1,92	1,86	1,82	1,78
4	da 41 a 50 »	1,97	1,84	1,78	1,72	1,68	1,65
5	da 51 a 60 »	1,84	1,74	1,68	1,63	1,59	1,56
6	da 61 a 70 »	1,76	1,67	1,62	1,57	1,53	1,50
7	da 71 a 80 »	1,70	1,62	1,57	1,52	1,48	1,45
8	da 81 a 90 »	1,65	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42
9	da 91 a 100 »	1,62	1,55	1,50	1,46	1,43	1,40
10	da 101 a 110 »	1,59	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38
11	da 111 a 120 »	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36
12	da 121 a 130 »	1,54	1,48	1,44	1,40	1,37	1,34
13	da 131 a 140 »	1,52	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33
14	da 141 a 150 »	1,50	1,45	1,42	1,38	1,35	1,32
15	oltre 150 km. (2)	1,49	1,44	1,41	1,37	1,34	1,31

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 x 0,30 x 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 7 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto 19 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui vengono fissati i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta nella campagna 1944-45;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'omessa consegna dell'olio di oliva del raccolto 1944-45 si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, avuto riguardo ai fini dell'applicazione dell'art. 5 al disposto dell'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto 7 settembre 1944 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 52. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonchè il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i concessionari dei pubblici servizi di trasporto, che, per effetto degli eventi bellici, hanno subito la perdita, la distruzione o il deterioramento di opere d'arte, manufatti, fabbricati, impianti fissi e materiale rotabile o di armamento, indispensabili all'esercizio, debbono denunziare il danno al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

I concessionari di cui all'articolo che precede per rimettere e mantenere in efficienza i servizi, ai termini degli articoli 106 e seguenti del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi al beneficio di concorsi a carico dello Stato, nei limiti e con le modalità disposte col presente decreto, senza pregiudizio del risarcimento di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nei casi ivi previsti.

Art. 3.

Le denunzie del danno e le domande per i concorsi dello Stato ai fini della efficienza dei servizi, queste corredate dai progetti e preventivi di spesa per le opere e le provviste necessarie, vanno presentate al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i danni che si verificheranno posteriormente a tale data, le denunzie e le domande vanno presentate rispettivamente entro il termine di dieci e di quaranta giorni dalla data dell'evento.

I termini anzidetti possono essere prorogati dall'Ispettorato, ove sia dimostrata l'impossibilità di osservarli.

Art. 4.

L'Ispettorato compartimentale, ricevuta la denuncia, e in mancanza di ufficio, dispone l'accertamento del danno in contraddittorio del concessionario e redige relazione tecnica sulle opere, le provviste e le spese occorrenti e sulla loro indispensabilità all'esercizio.

La relazione è sottoposta all'esame di una speciale Commissione, istituita presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - da nominarsi con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

La Commssione, di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede, è presieduta dal Ministro per le comunicazioni ed in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, ed è composta:

da quattro funzionari del ruolo amministrativo e da quattro funzionari del ruolo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da due funzionari della Direzione generale del tesoro e da uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro pel tesoro;

dal funzionario addetto al servizio di sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al sesto.

Due funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al nono, eserciteranno le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno sette membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 6.

La Commissione, esaminati i progetti e i preventivi, nonchè la relazione tecnica di cui all'art. 4 delibera:

a) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la continuità e la sicurezza di esercizio del servizio pubblico di trasporto;

b) sulla precedenza di dette opere e provviste nel pubblico interesse sia in rapporto alle necessità di esercizio, sia in rapporto alle condizioni generali del traffico;

c) sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle opere e provviste stesse;

d) sull'impiego dei fondi di rinnovo già costituiti;

e) sull'ammontare dei concorsi dello Stato;

f) sull'ammontare degli acconti eventualmente necessari per l'inizio dei lavori e sulle modalità di erogazione.

Art. 7.

Nessun concorso può essere concesso dallo Stato:

per la ricostruzione totale o parziale di opere d'arte minori fino alla luce di metri 3 e di piccole opere di sostegno e consolidamento;

per le piccole opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del corpo stradale della massicciata, escluso l'armamento;

per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dei piazzali di stazione, esclusi l'armamento e gli apparati di manovra e di segnalamento.

Art. 8.

I concorsi dello Stato non potranno superare:

la metà della spesa occorrente per la ricostruzione anche parziale dei fabbricati viaggiatori, magazzini merci, case cantoniere, rimesse ed officine;

i due terzi della spesa occorrente per la riparazione e rimessa in efficienza del materiale rotabile danneggiato di proprietà del concessionario;

i tre quarti della spesa occorrente:

a) per acquisto di nuovo materiale rotabile in sostituzione di quello andato perduto o distrutto;

b) per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dell'armamento, compreso quello dei piazzali di stazione;

c) per la ricostruzione, sistemazione e rifacimento degli apparati di manovra e di segnalamento;

d) per la rimessa in servizio delle linee aeree di alimentazione e di contatto telegrafiche e telefoniche e relative palificazioni;

e) per le altre opere non escluse dal concorso dello Stato a termine del precedente art. 7 e non contemplate nel presente articolo.

Art. 9.

Ad integrazione dei concorsi previsti negli articoli precedenti, quando si tratti di linee ferroviarie di preminente interesse pubblico e sia accertato che i concessionari non abbiano assolutamente modo di provvedere, a giudizio della Commissione, potrà dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per le comunicazioni, essere autorizzata la garanzia dello Stato, col concorso nel pagamento degli interessi, per anticipazioni bancarie a sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

Art. 10.

Le spese eventualmente già sostenute dai concessionari per lavori di riattazione e di ripristino di impianti e di materiale rotabile, già eseguiti od iniziati, potranno essere incluse nei preventivi ai fini della determinazione dei concorsi dello Stato e le somme dallo Stato comunque già corrisposte a tale titolo saranno portate in detrazione dei concorsi a concedersi.

Art. 11.

La corresponsione dei concorsi è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il decreto sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 23 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 12.

La esecuzione delle opere e provviste resta a carico dei concessionari sotto la vigilanza degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in conformità delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni della Commissione, ed entro il termine da questa stabilito.

Art. 13.

Nel caso in cui il concessionario non dia inizio, entro i termini assegnati, alla esecuzione delle opere ed all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 196 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, si fa luogo all'applicazione dell'art. 184 di detto testo unico modificato dal R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336.

Può farsi altresì luogo all'applicazione della disposizione stessa nel caso di opere e provviste lasciate incompiute o che, in sede di collaudo, si riscontrino difformi dalle disposizioni e deliberazioni di cui all'art. 6.

Art. 14.

E' attribuita allo Stato la proprietà del materiale rotabile corrispondente in valore all'ammontare del concorso concesso per la sostituzione e la riparazione del materiale stesso perduto, distrutto o danneggiato.

Le unità da attribuire allo Stato saranno determinate dalla Commissione di cui all'art. 5.

Per il materiale rotabile attribuito il concessionario ha l'obbligo della costituzione dei fondi di rinnovo secondo le norme vigenti.

Art. 15.

L'ammontare degli altri concorsi, di cui all'art. 8, sarà rimborsato allo Stato, senza interessi, in un numero di annualità da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni di intesa con quello del tesoro.

Le quote di ammortamento saranno iscritte nel conto di esercizio a decorrere dal terzo anno successivo alla conclusione della pace.

Le spese, che comunque rimangono a carico del concessionario, saranno iscritte invece a decorrere dall'anno successivo a quello dell'erogazione ed il numero delle relative quote di ammortamento sarà determinato dallo stesso Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 16.

La Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è soppressa e le sue attribuzioni, comprese quelle di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, sono demandate alla Commissione istituita con gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, che si pronunzierà anche su ogni altro provvedimento di carattere finanziario o tariffario a favore del concessionario.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme integrative, complementari e d'attuazione.

Art. 19.

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati o non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, sarà stabilita con appositi decreti del Ministro per le comunicazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Cerabona — Tupini — Siglienti — Soleri — Casati — Mancini — Gullo — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 43. — Argento

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.

Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto del Ministro per le finanze, del Ministro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 6°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 2.

Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.

Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

Art. 6.

E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministeri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonchè di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 329. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;

Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12 %.

Art. 3.

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del risone, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (cruscami, farinette e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinetta, germe, crusca e cruscone), compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale, delle farine e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, grana verde, pula, farinaggio e gemma, esclusi la farina o polvere di riso ed altri derivati), compresa la vendita al minuto;

g) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 5 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 14.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerata l'opportunità di procedere alla assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari per assicurarvi il regolare funzionamento degli uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' data facoltà al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale di cancelleria e di segreteria avventizio di seconda categoria (corrispondente al gruppo *B* dei cancellieri e dei segretari) e di terza categoria (corrispondente al gruppo *C* degli aiutanti di cancelleria), per destinarlo a posti rimasti vacanti nelle sedi del distretto, ove ne ravvisi l'urgente necessità, per il regolare funzionamento degli uffici.

Art. 2.

Il Primo presidente provvede all'assunzione prevista dall'articolo precedente mediante decreto, con il quale nomina l'avventizio di seconda o di terza categoria e lo destina ad una determinata sede del distretto.

In caso di necessità il Primo presidente può anche trasferire, con proprio decreto, gli avventizi di cancelleria da una ad altra sede del distretto.

Art. 3.

Il Primo presidente può licenziare gli avventizi in qualunque momento, quando, secondo il proprio criterio insindacabile, li ritenga inidonei a esercitare le funzioni alle quali sono stati destinati. Il licenziamento verrà disposto con decreto ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato pel tramite dell'ufficio nel quale presta servizio.

Il licenziamento può essere disposto nella stessa forma con effetto immediato per cattiva condotta, per scarso rendimento o per ragioni disciplinari.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad avventizio occorre:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;

3) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

4) aver conseguito la licenza delle scuole medie di secondo grado ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, per gli aspiranti avventizi di seconda categoria (gruppo *B*); la licenza delle scuole medie di primo grado per gli aspiranti avventizi di terza categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 (gruppo *C*).

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le rispettive domande, in carta legale, al Primo presidente della Corte, presentandole sia direttamente, presso la cancelleria del Primo presidente stesso, sia per il tramite di qualunque ufficio giudiziario del distretto, che le trasmetterà a sua volta al Primo presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sulla idoneità dell'aspirante.

Le domande saranno accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, nonchè ogni altro eventuale documento che comprovi le attitudini dell'aspirante ed il servizio eventualmente prestato da esso presso altre pubbliche amministrazioni.

Sarà in ogni caso prodotta da ciascun aspirante una dichiarazione attestante che l'interessato non è stato squadrista, nè sciarpa littorio, nè ha partecipato alla marcia su Roma, nè ha rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Art. 6.

Gli avventizi presteranno la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio, compiranno tutti quegli atti che vengono loro commessi dal capo stesso o da chi ne fa le veci e dovranno mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio nella stessa guisa che è imposta al personale di ruolo.

Art. 7.

L'obbligo della residenza, quello di osservare l'orario d'ufficio e tutti gli altri doveri prescritti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dal regolamento generale giudiziario, dall'ordinamento

approvato con R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e dalle altre leggi, sono estesi agli avventizi assunti in base alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, per la rispettiva categoria di assegnazione.

Art. 9.

Al momento del licenziamento sarà corrisposta a ciascun avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 10.

Gli avventizi saranno licenziati non appena sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con personale di ruolo.

Con la pubblicazione del primo bando di concorso per cancellieri o per aiutanti di cancelleria, successivo al presente decreto, cessa la facoltà attribuita al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale avventizio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 44. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 di lire 8.000.000 è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una prima prelevazione di L. 2.850.000 (lire due milioni ottocentocinquantamila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45:

Cap. n. 150. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alla gestione di tali automezzi	L.	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . .	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	»	600.000
	L.	2.850.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — ARGENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Di-

rezione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie, e di autorizzare l'utilizzazione delle sostanze minerali;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1944 integrato dal successivo in data 31 marzo, il decreto Ministeriale 12 marzo 1944 integrato dal successivo in data 26 aprile e il decreto Ministeriale 3 aprile 1944, con i quali rispettivamente agli ingegneri capi dei Distretti minerari di Iglesias, di Napoli e di Caltanissetta è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxiti e per silicati idrati di alluminio;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è delegata, con le limitazioni contemplate nel comma seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi.

La facoltà di rilasciare i permessi indicati nel precedente comma è riservata al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno alla Direzione generale dell'industria e delle miniere copia delle determinazioni con le quali sono accordati i permessi di ricerca indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 13 maggio 1936, 15 febbraio 1944, 12 marzo e 31 marzo 1944, 3 aprile e 26 aprile 1944, ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1941.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2069, che approva lo statuto di detto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è sciolto.

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo coi poteri del presidente e degli altri organi deliberativi dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4637, con il quale veniva istituita la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Regia stazione è affidata ad un commissario nella persona del dott. Gustavo de Sanctis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944-1° gennaio 1945;

Decreta:

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del testo unico sopracitato, si osservano le norme di cui appresso:

1) la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945 e la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 22 dello stesso mese;

2) fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a cent. 3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3) entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio 1945, escluse, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4) nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 20 ottobre 1944 il dott. Vespuccio Ciucci è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 24 novembre 1944, si nomina il prof. Amedeo Salzano liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, in sostituzione del sig. Ciro Ferrari, con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci 1942-1943 e per nominare il collegio dei sindaci.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.